



Città di Lucca

Amministrazione comunale

04 - Settore Istruzione, Cultura, Sport e Turismo - Dirigente

Ordinanza n. 169 del 23/01/2024

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN LUCCA, SAN MARCO, VIA TORRINI, SEDE DEL NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO, DELLO SPAZIO GIOCO EDUCATIVO AQUILONE E DEL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE NOI - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE

IL SINDACO

IL SINDACO

visto il rapporto n. 2/202465 del 22.1.2024, trasmesso con mail di data 23.01.2023 alle ore 15,48, dalla rappresentante legale della Cooperativa Sociale la Luce, che gestisce, in global service, i servizi educativi prima infanzia del Comune di Lucca in forza di contratto di appalto Rep n. 24062 del 27 febbraio 2023, dal quale risulta la presenza di legionella in due punti di prelievo (bagno personale e cucina) dell'immobile sito in Lucca, San Marco, Via Torrini che ospita il nido d'infanzia Arcobaleno, lo Spazio gioco educativo Aquilone e il Centro Bambini e Famiglie Noi;

preso atto delle indicazioni delle Linee Guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7/5/2015 (Atto n. 79/CSR/2015) che intendono riunire, aggiornare e integrare tutte le indicazioni riportate nelle precedenti linee guida nazionali e normative;

considerato che quanto emerso dal rapporto inviato può costituire pregiudizio per la salute pubblica, con particolare riferimento alla presenza nell'immobile di servizi che accolgono bambini di età inferiore ai 3 anni, oltre al personale della cooperativa;

ritenuto di dover assumere provvedimenti in merito, al fine di prevenire pericoli per la salute e l'igiene pubblica e di procedere alle conseguenti attività di lavaggio, disinfezione e sanificazione dei sistemi di accumulo e della rete di distribuzione idrica dell'immobile in oggetto;

ritenuto necessario adottare tutti gli opportuni ed urgenti provvedimenti al fine di scongiurare eventuali situazioni di pericolo e di rischio per i bambini e il personale dei servizi, disponendo il divieto di utilizzo dell'immobile in oggetto specificato, per il tempo strettamente necessario ad eseguire gli interventi di sanificazione, con conseguente ripristino delle ordinarie condizioni igieniche dell'immobile e della sua fruizione;

dato atto che ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000: "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

visti:

- la legge n. 241/1990;
- il D. Lgs. n. 267/2000;



- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. la sospensione delle attività dei servizi educativi prima infanzia: nido Arcobaleno, spazio gioco Acquario, Centro Bambini e famiglie Noi, dalla data odierna e per il tempo strettamente necessario al ripristino delle ordinarie condizioni igieniche dell'immobile e della sua fruizione;
2. alla rappresentante della Cooperativa Sociale La Luce, quale soggetto affidatario della gestione in global service dei servizi in oggetto:
 - di procedere, sentita la UO 5.2 Edilizia scolastica e sportiva, agli interventi di lavaggio, disinfezione e sanificazione dei sistemi di accumulo e della rete di distribuzione idrica a servizio dell'immobile a garanzia del ripristino delle ordinarie condizioni igienico-sanitarie dello stesso nonché della sua fruizione. Il superamento della problematica igienico-sanitaria dovrà essere attestata dai risultati di nuove analisi di laboratorio sull'acqua che possano certificare il rientro dei valori entro i limiti di legge,
 - di procedere alla tempestiva comunicazione della presente ordinanza alle famiglie dei bambini iscritti ai servizi di cui trattasi e al personale assegnato ai servizi stessi;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al TAR della Toscana o, entro 120 giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

AVVERTE

in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis comma 1-bis del D. Lgs. 267/2000, fatte salve ulteriori penali e provvedimenti come da capitolato di appalto.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL Toscana nordovest – Dipartimento di prevenzione, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- l'invio di copia della presente ordinanza alla UO 5.2 Edilizia scolastica e sportiva.

IL SINDACO
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.